

## PATRIMONIO E TRUST

### **Fondo patrimoniale: esclusa l'esecuzione se le fonti di reddito sono più di una**

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

## I CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONE NEL 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

**Non esiste un dovere dei coniugi** a destinare **tutti i proventi** della propria attività lavorativa ai **bisogni della famiglia**: il contribuente che ha una **pluralità di partecipazioni societarie** (e, quindi, una **pluralità di fonti di reddito**) può pertanto **provare**, anche mediante presunzioni semplici, la **destinazione dei relativi proventi a finalità di lucro personale** al fine di contrastare l'esecuzione sui beni del **fondo patrimoniale**.

Sono questi i principi ribaditi dalla **Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15741**, depositata ieri, **7 giugno**.

Il caso riguarda il **socio di una Srl** che, proprio per i **debiti tributari contratti da quest'ultima**, vedeva iscritta a suo carico **un'ipoteca su beni compresi in un fondo patrimoniale**.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, è quindi tornata a ribadire che **è ammessa l'iscrizione ipotecaria sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale**, anche per le **obbligazioni tributarie**, se strumentali ai **bisogni della famiglia** o se il **titolare del credito non ne conosceva l'estranchezza ai bisogni della famiglia**.

Nell'ambito delle **obbligazioni tributarie**, dunque, si rende **necessario indagare** se il **reddito imponibile è stato destinato alla soddisfazione dei bisogni familiari** (essendo **solo in questo caso ammessa** l'azione sui **beni del fondo patrimoniale**).

La Corte di Cassazione, alla luce di tutto quanto sopra premesso, si è soffermata sul concetto di **"bisogni familiari"** evidenziando che, laddove la locuzione in esame fosse interpretata in maniera **tropo estensiva**, facendovi rientrare **ogni vincolo obbligatorio** idoneo a determinare, sebbene indirettamente, **l'arricchimento del nucleo familiare** **"la prova della consapevolezza in capo al creditore dell'estranchezza del debito per cui si procedere a quelli contratti per il**

*soddisfacimento dei bisogno della famiglia risulta non solo estremamente difficile, ma anche in ultima analisi inutile”.*

La giurisprudenza più recente, dunque, tende a richiedere **un'inerenza diretta e immediata coi bisogni della famiglia** dell'obbligazione contratta (vengono citate, a tal proposito, **Cassazione n. 16176/2018** e **Cassazione n. 8201/2020**).

I **bisogni familiari**, inoltre, “*non possono intendersi come potenzialmente assorbenti di tutti i redditi del soggetto obbligato*”: ciascun coniuge può godere e disporre dei propri redditi, fermo restando l'**obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia**.

I **bisogni della famiglia**, pertanto “*devono intendersi non solo in senso oggettivo, né come potenzialmente assorbenti dell'intero reddito dei coniugi, ma anche come quei bisogni che sono ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari*”.

Il contribuente che ha una **pluralità di fonti di reddito**, ovvero, come nel caso in esame, una **pluralità di partecipazioni societarie**, può di conseguenza **provare**, anche per **presunzioni semplici**, la **destinazione dei proventi di ciascuna partecipazione**, così da poter distinguere se l'**obbligazione tributaria gravava su un reddito destinato alla famiglia** oppure su **reddito destinato a spese personali**, anche **volutuarie**, o su **proventi destinati alla soddisfazione di altri interessi**.

Nel caso di specie, dunque, è stata ritenuta rilevante la circostanza che il contribuente fosse **socio di un'altra società** (nella quale svolgeva anche **attività lavorativa**), dalla quale **traeva sostentamento per sé e la famiglia**. Sui **beni facenti parte del fondo patrimoniale**, pertanto, non si poteva procedere ad **esecuzione forzata**.